

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

**RICORSO PER RIASSUNZIONE DI CAUSA DAVANTI AL GIUDICE RITENUTO
COMPETENTE**

- 1) Per conto e nell'interesse della sig.ra NACCARATO VALENTINA nata a Napoli il 12.12.1981 e residente in Magenta (MI) alla via Espinasse 12, CF: NCCVNT81T52F839X;

Rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aldo.esposito@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Milano alla Via Freguglia, 1

-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti iscritti nella classi concorsuali Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado e nel corrispondente elenco del sostegno della II Fascia delle Graduatorie di Istituto, valide per gli aa. ss. 2011-2014 e 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento dell'insegnante ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Milano, per le classi concorsuali Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado e nel corrispondente elenco del sostegno, valide per il triennio 2014/2017, - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall' istante.

-POTENZIALI RESISTENTI-

PREMESSO

- 1) Che con ricorso e contestuale istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c. davanti al Tribunale Civile di Milano -Sezione Lavoro-, depositato in data 20/06/15, ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il ricorrente conveniva in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, l'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MILANO, nonché l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA, in persona dei rispettivi dirigenti p.t., oltre i contro interessati;
- 2) Che nello specifico il ricorrente agiva in giudizio, nei confronti delle amministrazioni convenute, per sentire accertare e dichiarare in suo favore il diritto ad essere inserito nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto;
- 3) Che il ricorso con contestuale istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c era del seguente tenore:

“TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE IN FAVORE DEI DIPLOMATI AFAM ANTE RIFORMA (L. 508/91)

Per i ricorrenti:

- 2) BELTRAME KETTI nata a Gorizia il 19.01.1986 e residente in Manzano (UD) alla via Pola 10, CF: BLTKTT86A59E098X;
- 3) FILOSA DANIELA nata a Napoli il 28.01.1978 e residente ad Milano alla via Teano 21L, CF: FLSDNL78A68F839N;
- 4) GUIDONE GIULIANO nata a Napoli il 26.06.1980 e residente in Milano al corso Garibaldi 125, CF: GDNGLN80H26F839G;
- 5) NACCARATO VALENTINA nata a Napoli il 12.12.1981 e residente in Magenta (MI) alla via Espinasse 12, CF: NCCVNT81T52F839X;
- 6) PATRONE RICCARDO nato a Genova il 15.01.1980 ed ivi residente alla via Degli Iris 25/7, CF: PTRRCR80A15D969Y;
- 7) PRIORE CRISTINA nata a Bari il 26.04.1987 e residente in Altamura alla via Porta Alba 8, CF: PRRCST87D66A662L
- 8) RUSSO RAFFAELE nato a Vitulazio (CE) il 13.11.1967 ed ivi residente alla via Ruggiero 1° 20, CF: RSSRFL67S13M092S;

rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO in persona del Dirigente *pro tempore*;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti i rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Milano alla Via Freguglia, 1

-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti iscritti nella classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Milano, valide per gli aa. ss. 2014-2017, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto delle provincia di Milano, per le classi concorsuali A031 (educazione musicale nella scuola superiore), A032 (educazione musicale nella scuola media), A077 (strumento musicale) della scuola secondaria di primo e di secondo grado, valide per il triennio 2014/2017, - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti.

-POTENZIALI RESISTENTI-

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Codesti procuratori, preliminarmente, evidenziano come *i ricorrenti lamentino un'impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia, anziché nella seconda, in quanto si ritengono abilitati ed idonei all'insegnamento*. Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Da ultimo **T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021**.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle*

pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

FATTO

Aderiscono al presente atto, i docenti, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che insegnano o possono insegnare educazione musicale e strumento musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e di II grado e che risultano in possesso **del diploma accademico di conservatorio**, rilasciato dalle istituzioni oggi definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)” e **conseguito prima dell'entrata in vigore della riforma di cui alla legge del 21 dicembre n. 508 del 1999**, che ha dato vita al “comparto AFAM”, del quale parleremo a breve (ossia prima del 19.01.2000), ed inoltre quegli insegnanti iscritti ai corsi di avviamento coreutico e già attivati al momento dell'entrata in vigore della legge.

Precisamente, gli istanti sono in possesso di un titolo di diploma conseguito entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 99), presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati, o, comunque, risultano, entro la data summenzionata, già iscritti ad uno dei percorsi formativi richiamati, preordinati all'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche.

Per quanto concerne le Accademie di Belle Arti, invero, va ulteriormente specificato che le stesse costituiscono una tipologia di istituzione di alta cultura (istituti superiori di grado universitario), parte dell'*alta formazione artistica, musicale e coreutica* (AFAM), dedicata all'arte visiva e all'arte applicata. Tali accademie possono certificare diplomi accademici di primo livello (equivalenti alla laurea dal 2011) e di secondo livello (equivalenti alla laurea magistrale dal 2011), mentre sono in via di esaurimento i vecchi ordinamenti quadriennali già equiparati alla laurea ai fini dei pubblici concorsi e dell'insegnamento (Legge 22 Novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legge 25 Settembre 2002, n. 212, nonché decreto 3 Novembre del 1999 n. 509, cd. regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei).

Gli aspiranti abilitati, muniti, in primo luogo, di un diploma rilasciato dalla scuola secondaria superiore congiuntamente al possesso del titolo accademico artistico, musicale e coreutico, hanno

ottenuto, a seguito dell'emanazione della legge di stabilità 24/12/2012 n. 228, in vigore per ciò che a noi interessa dal 01/01/2013, (vedasi, in particolare, l'art. 1 comma 107), l'equipollenza dei titoli in loro possesso ai Diplomi accademici di secondo livello; questi ultimi costituiscono attestati idonei a certificare una formazione superiore, di livello universitario avanzato, classificati quali titoli di secondo ciclo, comportanti l'attribuzione di almeno 120 crediti formativi per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e *per l'acquisizione di competenze professionali adeguate*. Quanto descritto risulta ampiamente documentato dal D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 212: in particolare, è ricavabile dalla lettura dell'art. 3 del Decreto Presidenziale, in combinato disposto con il QTI (Quadro dei titoli italiani realizzato ed ultimato dai tecnici del M.I.U.R. e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna, nell'ottobre del 2010, parte integrante del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore).

I diplomi, in possesso dei docenti ricorrenti, vengono oggi conferiti, come statuito dalla riforma di cui alla legge n. 508 del 99 art. 2 comma 5, dalle istituzioni di alta cultura, abilitate a rilasciare specifici titoli accademici, di primo e di secondo livello, di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), locuzione, quest'ultima, riferita all'istruzione artistica superiore, parallela ed equipollente all'attuale sistema universitario, sottoposta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed istituita nel 1999 (sempre secondo legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati). Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che stabilisce: "possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali (ossia la professione docente) per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge (come il diploma accademico artistico, musicale e coreutico).

I titoli accademici, rilasciati dalle istituzioni AFAM, in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 (*normativa alla quale sottostavano i docenti ricorrenti, in buona parte diplomati prima dell'entrata in vigore della citata legge, sulla base del principio tempus regit actum*), *mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e sono per ciò da considerarsi in automatico abilitanti, a prescindere dalla loro classificazione, come pure gli attestati rilasciati, ad alcuni degli istanti, al termine dei corsi di avviamento coreutico, attivati entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999); quanto detto è precisato nell'art. 4 comma 1 della Legge n. 508 del 1999.*

Ai fini di una disamina maggiormente esaustiva di tali titoli accademici, i quali, come detto, sono da considerarsi *abilitanti all'insegnamento*, occorre distinguere, in particolare:

- Il Diploma accademico di I livello, classificato quale titolo di primo ciclo, si consegue al termine del corso di diploma accademico di primo livello, un percorso di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti, equipollente ai titoli di Laurea in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 marzo 2013. Il diploma dà accesso ai corsi di laurea magistrale oppure di diploma

accademico di II livello, oltre che a master universitari di 1° livello, diplomi accademici di specializzazione e diploma di perfezionamento. Tale titolo persegue l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

- *Il Diploma accademico di secondo livello, come già detto, equipollente al titolo artistico, musicale e coreutico esibito dagli istanti*, normalmente ottenuto all'esito di un corso di diploma accademico di II livello di durata biennale, per un totale di ulteriori 120 crediti, al quale si accede mediante diploma accademico di primo livello o altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Tale attestazione, al di là di certificare *idonee competenze professionali*, consente, altresì, di accedere ai corsi di diploma accademico di formazione e ricerca, ai dottorati di ricerca, ai diploma accademici di specializzazione, ai diplomi di perfezionamento e Master.
- *I Diplomi accademici del vecchio ordinamento*, di solito quadriennali (tranne i casi riferiti al diploma di canto, titolo conseguito dopo 5 anni di corso, diploma di tromba, conseguito dopo 6 anni, clarinetto dopo 7 anni, sassofono dopo 7 anni, fino ad arrivare ai titoli di diploma in pianoforte, violino, violoncello, la cui durata di corso ammonta a 10 anni, con la precisazione che, a completamento di tali corsi, andavano, in passato, aggiunti ulteriori 2 anni di esperimento, da frequentare obbligatoriamente se si intendeva partire da zero nella frequenza del conservatorio), ma a volte anche quinquennali (titolo posseduto dagli odierni ricorrenti), *sono rientrati in AFAM, anche ai fini dei concorsi pubblici e per l'abilitazione all'insegnamento*, e sono stati già equiparati alle lauree del vecchio ordinamento universitario (DL, art. 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341) e, successivamente, alle corrispondenti lauree magistrali del nuovo ordinamento. In particolare l'art. 4, comma 2, della L. n. 341 del 1990 consentirà di fugare ogni dubbio, all'Organo Giudicante, in ordine alla natura abilitante del titolo accademico di conservatorio, laddove recita che "l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed **abilita all'insegnamento** per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea".

Chiarito tanto, **va precisato che tali professori rivendicano il diritto all'abilitazione ed il conseguente accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto**, non solo in ragione della competenza acquisita a seguito dei numerosi anni di effettivo insegnamento esercitato (per taluni), ma anche per l'ingiustizia, perpetrata da anni nei loro confronti e cristallizzata nell'art. 2 di cui al Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998, n. 460 cd. "Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica" (in GU 7 Giugno 1999, n. 131). Tale ultima norma statuisce, al primo comma dell'art. 2, che "possono partecipare ai concorsi a cattedra, **anche in mancanza di abilitazione, coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (08 Giugno del 1999), siano già in possesso di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, che, alla data stessa, consentano l'ammissione al concorso**" ed al secondo comma che "possono altresì partecipare ai

concorsi..... coloro che conseguano i diplomi entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999". In definitiva, il legislatore, nella fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo percorso abilitante, riferito, in particolare, alla categoria dei diplomati presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, ha riservato un trattamento evidentemente sperequativo tra quanti (come gli istanti) risultano inseriti in terza fascia delle graduatorie di istituto e non sono, pertanto, in possesso dell'abilitazione né hanno possibilità alcuna di partecipare ai concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria, e quanti, pur qualificati come "non abilitati" (ed egualmente inseriti nella terza fascia delle G.I.) vantano, diversamente dai primi, un diritto a partecipare ai concorsi a cattedra, per titoli ed esami, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, in quanto tutelati dal Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998, n. 460.

I ricorsisti risultano in possesso dei diplomi accademici, rilasciati dalle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) prima della riforma, nello specifico:

- 1) BELTRAME KETTI ha conseguito il diploma oboe presso il conservatorio di musica J. Tomadini nell' a.s. 2003/2004 (allegato 1);
- 2) FILOSA DANIELA ha conseguito il diploma di pianoforte presso il conservatorio San Pietro A Majella con sede a Napoli nell' a.s. 2000/2001 (allegato 2);
- 3) GUIDONE GIULIANO ha conseguito il diploma di pianoforte presso il conservatorio San Pietro A Majella con sede a Napoli nell' a.s. 2001/2002 (allegato 3);
- 4) NACCARATO VALENTINA ha conseguito il diploma di pianoforte presso il conservatorio G. Verdi con sede a Milano nell' a.s. 2006/2007 (allegato 4);
- 5) PATRONE RICCARDO ha conseguito il diploma di violino presso il conservatorio Niccolò Paganin con sede a Genova nell' a.s. 2001/2002 (allegato 5);
- 6) PRIORE CRISTINA ha conseguito il diploma di violino presso il conservatorio E.R. Duni con sede a Matera nell' a.s. 2008/2009 (allegato 6);
- 7) RUSSO RAFFAELE ha conseguito il diploma di canto – ramo cantanti presso il conservatorio di musica "Cimarosa" con sede ad Avellino nell' a.s. 1996/1997 (allegato 12);

Di seguito si indicano le Graduatorie di Istituto, valide per gli aa. ss. 2014-2017, ove i ricorrenti risultano inseriti e le Istituzioni Scolastiche presso le quali gli stessi prestano (al momento di deposito del ricorso) o hanno prestato l'ultimo servizio:

- 1) BELTRAME KETTI, iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di Milano per le classi concorsuali AH77, A031 e A032, presta servizio presso l'Istituto Comprensivo G. Borsi di Milano (MI) (allegato 7);

- 2) FILOSA DANIELA, iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di Milano per le classi concorsuali AJ77, A031 e A032, presta servizio scolastico presso l'Istituto Comprensivo Sabin di Segrate (MI) (allegato 8);
- 3) GUIDONE GIULIANO iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di Milano per le classi concorsuali AJ77, A031 e A032, presta servizio scolastico presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Milano-Spiga di Milano (allegato 9);
- 4) NACCARATO VALENTINA iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di Milano per le classi concorsuali AJ77 e A032, presta servizio scolastico presso l'Istituto Comprensivo di Villa Cortese (MI) (allegato 10);
- 5) PATRONE RICCARDO iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di Milano per le classi concorsuali A077 non ha mai prestato servizio scolastico;
- 6) PRIORE CRISTINA iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di Milano per le classi concorsuali AM77, A031 e A032, non ha mai prestato servizio scolastico (allegato 11);
- 7) RUSSO RAFFAELE, iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di Milano per le classi concorsuali A031 e A032, presta servizio scolastico presso l'Istituto Comprensivo De Marchi di Paderno Dugnano (MI) (allegato 13);

Orbene, per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati, che saranno espone in diritto, occorre procedere ad una **breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti precari della scuola pubblica, con particolare riferimento alle classi di concorso A031 (per la scuola secondaria di secondo grado), A032 ed A077 (per la scuola secondaria di primo grado).**

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con il Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014 (allegato n. 14), per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ha costituito, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007. Tali graduatorie, suddivise in tre fasce, hanno sostituito quelle vigenti, negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, e vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze nel triennio dal 2014 al 2017.

La costituzione di tali graduatorie di circolo e di istituto avviene, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 Giugno 2007, numero 131. Quanto al funzionamento delle stesse, l'art. 5 del decreto 13 giugno 2007 attribuisce al dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, il potere di costituire, sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola; in particolare, per ciascun posto di insegnamento, viene costituita una graduatoria distinta in fasce.

Gli aspiranti docenti avevano diritto, entro il 23 Giugno 2014, a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la relativa fascia di appartenenza, a seconda dei requisiti in loro possesso. Sono previste tre fasce: la prima, comprendente i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, per il medesimo posto o classe di concorso alla quale si riferisce la graduatoria di circolo o di istituto; la seconda fascia, ove possono accedere i professori, non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o di istituto interessata, di specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento, conseguita, a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti ovvero in possesso di uno dei titoli indicati all'interno del D.M. 353/2014 art. 2 lettera b, numeri 1-9; la terza fascia, composta dagli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Gli aspiranti della prima fascia delle graduatorie di istituto sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, sono graduati, secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di terza fascia, rimessa alla determinazione del Dirigente scolastico.

Per valutare i titoli artistici dei docenti di strumento musicale (classe A077) sono costituite apposite Commissioni, presiedute dal Dirigente dell'Ufficio scolastico Provinciale o da un suo delegato, e composte da un Dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un Docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. La Commissione è nominata dal competente Dirigente dell'ufficio scolastico provinciale.

I titoli artistici, oggetto di valutazione, attestano il lavoro artistico dei docenti, per intenderci i concerti da solista, le prestazioni lavorative in orchestre o enti lirico – sinfonici ed attività musicali varie, idoneità in concorsi o audizioni per orchestre riconosciute, master class, incisioni.

In pratica, al fine di poter accedere a tali insegnamenti, risulta necessaria una preparazione accademica, unitamente all'esercizio di un'attività artistica e di perfezionamento; tale ultima attività viene valutata fino ad un massimo di 66 punti e consente, agli aspiranti docenti, di scavalcare altri colleghi in graduatoria.

Ci si ritrova, di conseguenza, al cospetto di personale altamente qualificato, i cui attestati di idoneità risultano certificati da una commissione di esperti, non dal Dirigente Scolastico. Tanto al fine di garantire che l'aspirante docente sia pienamente idoneo oltre che abilitato all'esercizio dell'insegnamento di strumento musicale – A077).

L'aspirante a supplenza poteva, all'ultimo aggiornamento delle Graduatorie di istituto, e per quelle in cui avesse titolo ad essere incluso, presentare domanda per una sola provincia, fino ad un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche. Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle

scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l'utilizzo del telefono cellulare ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.

I dirigenti scolastici pubblicavano, in via definitiva, le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia e, in via provvisoria, le graduatorie di circolo ed istituto di seconda e terza fascia. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia era ammesso, contro l'eventuale errata valutazione dei titoli e servizi, un reclamo, che doveva essere indirizzato, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante aveva inoltrato domanda, esclusivamente al Dirigente scolastico, gestore della domanda medesima, nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione ufficiale della graduatoria, all'albo della scuola; tale scuola doveva pronunciarsi, sul reclamo stesso, entro quindici giorni, decorsi i quali, tale graduatoria diventava definitiva, come previsto dall'art.5 numero 9 D.M. del 13 giugno 2007. Di conseguenza, scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumevano carattere definitivo e venivano emessi i decreti dirigenziali di pubblicazione di tali graduatorie di circolo e di istituto, riferite al personale docente ed educativo, pubblicati sui siti di ogni ufficio scolastico provinciale. *Avverso le suddette graduatorie è esperibile impugnativa innanzi al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165.*

I ricorrenti, giova ribadirlo, sono inseriti, allo stato, nella Terza Fascia delle graduatorie di istituto e sono **in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto**, come da Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014 , art. 2 lettera C.

Costoro sono potenzialmente assumibili, con contratti di lavoro a tempo determinato (come da contratto collettivo nazionale del comparto scuola), da tali graduatorie di istituto e di circolo di III fascia, stilate secondo modalità e criteri, dettati dallo stesso MIUR, e dall'art. 7 del Decreto Ministero della Pubblica Istruzione del 13 Giugno 2007, numero 131, disciplinante le modalità con cui i dirigenti scolastici conferiscono le supplenze, utilizzando, appunto, le rispettive graduatorie di circolo e di istituto. Gli stessi, dunque, una volta assunti, acquisiscono la formale qualifica di "insegnanti".

Il MIUR, ritenendo gli istanti docenti privi di una formazione iniziale, li ha definiti inspiegabilmente "non abilitati".

Ma passiamo, a questo punto, in rassegna le modalità con le quali risulta disciplinata la formazione iniziale dei docenti di materie artistiche, musicali e coreutiche, così complessa e contraddittoria da richiedere un notevole sforzo interpretativo a quanti si apprestino ad insegnare le discipline artistiche.

Il decreto n. 249/2010 ha previsto quali requisiti per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado (classe di concorso A032) sia il possesso della laurea magistrale, sia l'avvenuto svolgimento di un Tirocinio Formativo Attivo (di seguito TFA). Si tratta di un percorso formativo, preordinato all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, attivato dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508,

nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo. Tale TFA risulta comprensivo di un esame con valore abilitante (come prevede l'art. 7 D.M. n. 249 del 2010 e tab. 6, facente parte integrante del decreto). Tuttavia, lo stesso decreto del 2010 prevede una diversa disposizione, sempre inerente la formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria, stabilendo quali requisiti necessari per l'accesso al relativo percorso formativo il conseguimento del diploma accademico di secondo livello (del quale gli aspiranti abilitati risultano in possesso in virtù dell'equiparazione riconosciuta al diploma accademico ante riforma in loro possesso), unitamente allo svolgimento di un TFA comprensivo dell'esame con valore abilitante (cfr. art 9, DM 249 del 2010 e tab. 8, facente parte integrante del decreto). Il tutto sempre in riferimento alla classe di abilitazione A032: per cui, ad oggi, esisterebbero due canali, **nettamente separati**, per conseguire l'abilitazione, ossia le Università ed i Conservatori, istituzioni statutariamente diverse, prive di quel minimo di raccordo, le une con gli altri, che avrebbe certamente conferito una maggiore efficacia alla riforma del 1999 e non avrebbe costituito quel fulgido esempio di "confusione normativa" in cui versa il sistema di reclutamento dei docenti di materie artistiche, musicali e coreutiche.

Con riguardo alla classe di concorso A077 si fa riferimento all'art. 9 del DM 249 2010, dedicato esclusivamente alla formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado; in particolare, i relativi percorsi formativi comprendono il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico-A077, nonché lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, disciplinati dall'art. 10 del decreto su richiamato. Tale normativa risulta attuativa dell'art. 2, comma 416 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, (recante il titolo "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado") secondo cui, a partire dal dicembre 2007, l'accesso ai nuovi percorsi formativi ordinari per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo grado avviene tramite procedure concorsuali *a cadenza biennale*. E tale modalità è stata puntualmente applicata dai Conservatori, per gli accessi ai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico-A077, solo a partire dall'anno scolastico 2012-2013. Tuttavia, la presunta coerenza del suesposto disegno normativo è stata infranta con la recente previsione, contenuta nell'art. 15, comma 27 bis del decreto 10 settembre 2010, n. 249, riformato dal d.m. n. 81/2013: in particolare, esso ha imposto a coloro che risultano ammessi ai corsi accademici di secondo livello, classe A077, per l'a.a. 2012-2013 un'ulteriore procedura concorsuale per titoli ed esami preordinata al reclutamento sui posti vacanti. Si osserva, pertanto, che tale previsione si pone in netto contrasto con quanto previsto nell'art. 2, comma 416 della legge finanziaria statale n. 244/2007 e se ne prevede ravvisa una sua futura abolizione, partendo dalla considerazione per cui una legge statale (fonte di rango primario) non può essere modificata da un decreto (fonte secondaria). Attualmente, il titolo abilitante ordinario conferisce il diritto all'iscrizione alla II Fascia delle Graduatorie di istituto e costituisce requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami (cfr art. 15, comma 27 bis decreto 81/2013).

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente, con proprio decreto, la programmazione degli accessi a tali percorsi formativi. L'esiguo numero complessivo dei posti,

annualmente disponibili, per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali.

L'Art. 15 comma 27 bis del D.M. 249/2010 dispone che i titoli di abilitazione, conseguiti al termine del superamento dei percorsi formativi all'insegnamento (cosiddetti T.F.A.), non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Di conseguenza, l'abilitazione acquisita attribuisce il diritto, esclusivamente, all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituisce requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.

Pertanto i docenti, inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che non abbiano superato la selezione di accesso al T.F.A., sulla base della normativa in vigore, non potranno partecipare ai concorsi per titoli ed esami, dovendo confidare soltanto di essere convocati dal Dirigente Scolastico, per il conferimento di un incarico a supplenza, qualora, a seguito di scorrimento, sia stato completamente assorbito l'elenco dei docenti inseriti nella seconda fascia del medesimo istituto scolastico.

Esiste, ancora, la figura dei percorsi abilitanti speciali, prevista dal decreto n. 81/2013 e finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tali percorsi possono partecipare i soli docenti, non di ruolo, sprovvisti di abilitazione, che abbiano maturato, dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale (cfr. art. 15 commi 1 bis e ter del decreto 81/2013). L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali (d'ora in avanti P.A.S.) non prevede il superamento di prove di accesso e la frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici (cfr art. 15 comma 1 quater del decreto n. 81/2013). Il PAS prevede il conseguimento di 41 crediti formativi, la durata è di circa un semestre, ed ai sensi dell'art. 15, comma 27 bis decreto 81/2013, lo stesso conferisce il diritto all'iscrizione nella II fascia delle Graduatorie di istituto.

Inoltre, ancora più intricate risultano le strade per accedere al reclutamento nelle sezioni dei licei musicali a causa della contraddittorietà della normativa in materia.

L'istituzione delle sezioni di liceo musicale è stata da ultimo regolamentata dal D.P.R. 15 Marzo del 2010 n. 89: tale istituzione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera g), della 21 dicembre 1999 n. 508 (cfr art. 13, comma 8 del D.P.R. 89/2010). Tale convenzione avrebbe dovuto prevedere le modalità di organizzazione e di svolgimento della didattica. La questione è stata ripresa dal decreto 10 settembre 2010, n. 249 (cfr art. 9 comma 1) e dalle allegate tabelle, le quali individuerebbero dei corsi accademici di secondo livello necessari per accedere ad un tirocinio annuale abilitante, rinviando ad un successivo decreto del MIUR tuttora inesistente (cfr art. 9 comma III DM 249/2010).

In questa sede risulta utile riportare le disposizioni della Nota MIUR 30 agosto 2013, n. 1878, concernente il conferimento delle supplenze nei Licei musicali e coreutici:

“Entro il mese di settembre tutti i licei musicali e coreutici pubblicano sul proprio sito, sul proprio albo e sull'albo del competente Ufficio territoriale dell'U.S.R. il bando relativo alla copertura dei posti disponibili secondo i criteri di cui al comma 8 dell'art. 6 bis del CCNI sulle utilizzazioni, sottoscritto il 15 maggio 2013. Possono presentare domanda coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto. I suddetti aspiranti devono dichiarare, a pena di esclusione, il possesso degli specifici requisiti previsti dall'allegato E della nota 7 maggio 2013.

Le istituzioni scolastiche, dopo puntuale verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati, procedono all'inclusione nell'elenco, secondo il punteggio agli stessi attribuito nelle graduatorie di provenienza e secondo il seguente ordine: docenti della classe di concorso A031, della A032 e della A077 (vedasi art. 5, co.4 del Regolamento per il conferimento delle supplenze di cui al DM n. 131 del 13 giugno 2007). Gli elenchi devono essere pubblicati nei modi ordinari, inviati all'Ufficio territoriale competente entro il mese di settembre e nel caso di esaurimento degli elenchi, le istituzioni scolastiche procedono all'individuazione del personale da nominare in base ai criteri indicati dalle Convenzioni stipulate con i Conservatori”.

Quanto al reclutamento per la docenza in Conservatorio, il sistema risulta allineato alla normativa del D.L. n. 165/2001, concernente le procedure di reclutamento nelle p.a. Inoltre l'art. 2 comma 7 lettera e) della l. n. 508 del 1999 fa espresso rinvio ad un futuro regolamento ministeriale che, coordinandosi con le norme della contrattazione collettiva, si occuperà di disciplinare le procedure, i tempi e le modalità per il reclutamento del personale AFAM. In attesa dell'emanazione di tale regolamento, le uniche disposizioni vigenti prevedono la generica attribuzione al Consiglio Accademico di esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti (cfr, rispettivamente art. 8 co.2, lett. E e art. 7, co. 6 lettera d e settimo comma del DPR n. 132/2003).

Infine uno degli ultimi interventi inerenti all'offerta formativa AFAM ha riguardato l'istituzione dei corsi di fascia pre-accademica; essa, tuttavia, essendo stata attuata successivamente alla definizione dei corsi accademici, ha costituito un frettoloso rimedio alla mancanza, nell'assetto della riforma del 99, di corsi di formazione musicale di base. In particolare, i corsi di fascia pre-accademica sono disciplinati autonomamente da ciascuna istituzione, nell'ambito dei regolamenti didattici (cfr art. 10, comma 4, lett. G, art. 7 comma 2 e art. 12 comma 4 del DPR n. 212/2005): non è stata avanzata, infatti, alcuna iniziativa ministeriale in ordine al loro funzionamento ed organizzazione. Le uniche indicazioni generali sono contenute nelle "Linee Guida per la redazione del regolamento di funzionamento dei corsi di fascia pre-accademica", documento elaborato dalla Conferenza dei Direttori dei Conservatori di musica nella riunione del 14 luglio 2010, avente valore orientativo e non vincolante. Come si può facilmente constatare, non esiste una normativa, né di rango legislativo, né ministeriale, sull'organizzazione ed il funzionamento dei corsi pre-accademici, ma solamente qualche cenno. Ed effettivamente, l'unico documento esplicito è rappresentato da una nota ministeriale (prot. 4 ottobre 2010, n. 5908 ispirata all'art. 12, comma 4 del DPR 212/2005), la quale non ha rango legislativo. Le lacune più consistenti riguardano tre aspetti cruciali:

- 1) La mancanza di una definizione esplicita di questi corsi di formazione iniziale, definiti dalla legge "propedeutici" e non pre-accademici;

- 2) L'assenza della previsione di ruoli nazionali e di concorsi pubblici nazionali preordinati al reclutamento;
- 3) L'assenza di programmi di insegnamento nazionali e centralizzati.

Ed, infatti, il recente parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 15 ottobre 2013, supporta tali considerazioni, affermando che "Alla stregua delle indicazioni emergenti dal suddetto quadro normativo la Scrivente ritiene che l'istituzione di corsi pre-accademici non sia in esso prevista. La legge 508/99 fa riferimento soltanto alla possibilità di stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche e non attribuisce ai Conservatori il potere di istituire corsi pre-accademici rivolti agli alunni delle scuole al di fuori di convenzioni con le istituzioni scolastiche". Di conseguenza, **non risulta azzardato definire illegittimi tali corsi unitamente alle modalità di reclutamento dei docenti ad essi preposti.**

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento degli insegnanti della musica occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi

DIRITTO

1. **Violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2005/36/CE - Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 attuativo della direttiva Europea 2005/36/CE – Violazione e falsa applicazione della Decisione n. 1719/2006/CE emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, del 15 novembre 2006 - Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 1, attuativo della Decisione n. 1719/2006/CE, emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, del 15 novembre 2006- Violazione e falsa applicazione del vigente CCNL del comparto scuola (Capo VI)- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 35, 36 e 97 della Costituzione- Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 art. 1 ed art. 7- Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001 art. 7- Violazione e falsa applicazione della Carta dei Diritti Fondamentali (approvata dal parlamento europeo il 14 novembre del 2000)- Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della Carta dei servizi scolastici, regolamentata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/06/95- Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per illogicità manifesta, per manifesta ingiustizia e per disparità di trattamento – Violazione dei precetti di logica e razionalità – Travisamento e sviamento di potere.**

I ricorrenti, come articolato nelle ragioni di fatto a sostegno del presente ricorso, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, sono considerati dal M.I.U.R. docenti privo di abilitazione, *pur vantando il possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari all'insegnamento.*

Tali docenti sono potenzialmente assumibili, con contratti a termine, al fine di ricoprire cattedre vacanti e svolgere supplenze, adempiere ad incarichi, mansioni e sottoscrivere contratti di analoga natura rispetto a quelli dei colleghi abilitati e di ruolo. D'altronde, *ai docenti, inseriti in III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, in fase di stipula di tali contratti di lavoro subordinato,*

viene riconosciuta la formale qualifica di "insegnanti", ritenuti idonei allo svolgimento della professione ed in possesso di titolo valido all'esercizio dell'attività didattica.

Lo stesso C.C.N.L. di categoria, relativo al personale del Comparto Scuola, dispone che *il mancato possesso di idoneo titolo o della idoneità professionale costituisce causa di risoluzione e, quindi, di estinzione del contratto.*

La non logicità del sistema si palesa, pertanto, laddove emerge che, da un lato, i precari di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sono considerati "personale idoneo e pienamente qualificato allo svolgimento della professione docente", al punto da poter essere a loro affidata la responsabilità della classe e la formazione delle generazioni future, ma, al contempo, costoro, sono, altresì, definiti insegnanti "non abilitati". Tale rappresentazione risulta in chiaro contrasto e disarmonia con i precetti contenuti nell'art. 97 della Costituzione, che impedisce alle Pubbliche Amministrazioni di assumere personale inadeguato allo svolgimento della professione.

Vieddippiù: legiferando e ribadendo, l'art. 33 della Costituzione, che "è necessario trovarsi in possesso di apposita abilitazione, al fine di poter esercitare la professione di insegnante", a questo punto, o si dichiarano abilitati tutti i precari, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, oppure, paradossalmente, non risulterebbero validi l'insieme dei verbali e dei registri da questi ultimi sottoscritti, con l'ulteriore conseguenza che gli esami, gli scrutini, i diplomi, conseguiti dagli studenti imbattutisi, nel loro percorso, in un docente di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (il quale, in ragione di tale sfortunata collocazione, non risulterebbe abilitato), sarebbero da invalidare.

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte in cui, stravolgendo la logica della Direttiva Europea 2005/36/CE, normativa self-executing, non consentono l'abilitazione, all'attività professionale della docenza, di quanti possano vantare il possesso di un titolo valido allo svolgimento di tale lavoro.

Il Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014 (si veda il documento offerto in comunicazione) ha istituito, come risulta esposto nella narrazione del fatto, l'ultima riapertura delle graduatorie d'istituto, per il triennio 2014/2017, nelle quali risultano inseriti i ricorrenti; nel corpo del testo normativo si conferma l'indiscusso possesso, da parte degli istanti, di *titoli di formazione che li rendono idonei all'esercizio dell'attività didattica*. Se ne deduce, pacificamente, l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione per tutti quegli insegnanti muniti dei requisiti di cui al D.M. sopra citato, in quanto annoveranti, nel proprio bagaglio professionale, tecniche adeguate all'esercizio di un effettivo insegnamento.

Si tratta di personale docente che la vigente normativa definisce "possessori di titoli validi all'insegnamento" nonché idonei (rif. DM 201/2000, DM 131/2007, DM 56/09, DM 64/2011, DM 53/2007, CM 20/2007) e, proprio ai sensi della citata Dir. 36/2005 e del Dlgs 206/2007 attuativo della stessa, "possessori di valida qualifica professionale", abilitante all'insegnamento.

Quanto alla presunta mancanza di formazione professionale, attribuita impropriamente al personale docente precario di III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, si rammenta

all'eccellentissimo Organo Giudicante, come tale considerazione risulti in contraddizione con quanto statuito all'art. 63, Capo VI del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola laddove è indicato che: "l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità per garantire *la formazione in servizio*". Orbene, "*il lavoratore*, iscritto nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, allorchè sarà assunto con contratto a tempo determinato e di conseguenza verrà collocato *in servizio, dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata* alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro", ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 7. Se ne deduce, dall'interpretazione letterale di tali testi normativi, che *il ricorrente*, potenziale dipendente del Miur, reclutabile per ricoprire cattedre vacanti e supplenze, *non può che risultare in possesso di una completa formazione*, vantando, tra l'altro, un vero e proprio diritto alla "formazione ed elevazione professionale", costituzionalmente garantito dall'art. 35. Appurato che si tratta di personale in possesso di idoneo titolo allo svolgimento della professione e pienamente formato, lo stesso rivendica il possesso di un titolo abilitante.

Non va sottaciuto che alcuni degli istanti, pur non in possesso di un'esperienza triennale o di almeno 540 giorni di insegnamento, possono, comunque, vantare *l'attribuzione di titoli validi per l'accesso all'insegnamento*, anche di ruolo, in conformità con l'art. 2 del Decreto Ministeriale n.353 del 22 Maggio 2014, relativo al periodico aggiornamento delle graduatorie di istituto, *che li renderebbero, in automatico, abilitati* all'esercizio della professione docente. Tra l'altro, alla luce del D.M. del 15 Marzo 2007 n. 27 e dell'allegata tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, per il personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (Legge N. 143 Del 4 Giugno 2004, Integrata dalla Legge N. 186 del 27 Luglio 2004 E Modificata Dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296), costituisce, addirittura, titolo valido di accesso alle graduatorie permanenti, oggi definite graduatorie ad esaurimento (per intenderci, quelle utilizzate per le nomine in ruolo) il possesso di una qualsiasi abilitazione o idoneità acquisita a seguito del superamento di un esame o di un concorso. In altri termini, i docenti di III fascia delle graduatorie di istituto, annoverando nel proprio bagaglio culturale validi titoli e qualifiche che hanno consentito, a costoro, l'accesso a tali elenchi, avendo conseguito titoli di laurea o diplomi accademici, risultato di un *iter* di studi sfociato in un esame finale, certificante la formale idoneità e l'avvenuta formazione, sono da considerarsi non solo idonei, ma pienamente abilitati.

L'attività di docente, secondo il parere di codesti difensori, viene impropriamente qualificata dal Miur quale esercizio di una "libera professione", per la quale sarebbe prescritto, ai sensi dell'art. 33 comma V della Costituzione, un esame di stato abilitante. Eppure la Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 1964, depositata il 7 luglio 1964, ha definitivamente ribaltato tale asserzione, statuendo che " non trattandosi di una professione libera per il lavoro di insegnante non è necessariamente prescritto il conseguimento dell'abilitazione, ma basta che l'idoneità dell'insegnante sia accertataattraverso assunzione diretta all'impiego. Ed ancora gli ermellini affermano: "Che l'esame di Stato, imposto dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, per l'abilitazione all'esercizio professionale, si riferisca alle libere professioni é principio pacifico.... Che il professore supplente, anche se temporaneo, sia da considerare impiegato dello Stato, é fuori contestazione". "Comunque si vogliano assumere gli aspetti, in base ai quali una professione debba

considerarsi libera”, la Corte ritiene che *“in nessun modo l’insegnante della scuola di Stato possa essere qualificato come libero professionista”*. Per logica conclusione *le uniche professioni, per le quali, è richiesta l’abilitazione sono, anche ai sensi dell’art. 2229 c.c del Codice Civile, quelle che richiedono l’iscrizione in un albo o ordine professionale.*

Appurato il valore abilitante all’insegnamento “intrinseco” nei titoli di studio, posseduti dai ricorrenti, del tutto ingiustificata appare la *discriminazione tra titoli di laurea e diplomi considerati automaticamente abilitanti*, come nel caso dei laureati in scienze della formazione primaria e dei diplomati in maturità magistrale o in possesso del diploma triennale di scuola magistrale o dei titoli sperimentali equiparati, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 (ai cui possessori spetta l’accesso diretto nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014, senza dover sostenere alcuna ulteriore “prova selettiva abilitante” a numero chiuso), ed altri diplomi, lauree e dottorati, per nulla di pregio inferiore, ma impropriamente privati del “carattere abilitante”, in chiara violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Altresì arbitraria risulta la previsione per la quale la formazione iniziale dei docenti precari non abilitati, che vogliano insegnare nelle scuole secondarie italiane, presuma un corso di studi, finalizzato all’abilitazione all’insegnamento, denominato Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), a numero chiuso, ai sensi del Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 n. 194. Tale restrizione non tiene conto alcuno di quanto affermato dal *Consiglio di Stato, con parere n. 01061/2010, NUMERO AFFARE 00008/2010, data 19/03/2010, Adunanza di Sezione del 8 marzo 2010, avente ad oggetto lo schema di regolamento sulla formazione iniziale dei docenti*, ove l’autorevolissimo Organo Giudicante sancisce che *“è meritevole di approfondimento la questione- sollevata nel parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione- relativa al riconoscimento del servizio prestato, in via precaria, presso le istituzioni scolastiche, ai fini dell’accesso al tirocinio formativo attivo, nonché come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio... le argomentazioni svolte dal Miur circa l’impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio..... non appaiono del tutto persuasive..... non sembra, alla Sezione, che, sotto il profilo formale, sussista un nesso tra l’ammissione automatica al Tirocinio Formativo Attivo e l’incremento delle cause di formazione del precariato”*. Inoltre, secondo la normativa nazionale, comunitaria, nonché il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto scuola, *il lavoratore ha diritto di accedere, gratuitamente, a percorsi di formazione professionale che tengano in considerazione le sue esigenze e i diritti maturati*; malgrado ciò, il MIUR ha disposto che l’accesso ai TFA (tirocinio formativo attivo), vedasi DECRETO 10 settembre 2010, n. 249, avvenga dietro il pagamento di cospicue “rette universitarie”.

In conclusione del tutto *illegittime risultano le modalità di allestimento dei TFA, anche in considerazione del fatto che, negli altri paesi europei, l’abilitazione all’insegnamento, nelle scuole primarie e secondarie, di fatto, non esiste, è insita nel titolo di accesso (diploma o laurea)*, non è certamente conseguita a seguito di concorso, ritenuto una procedura di reclutamento, non di abilitazione del docente (vedasi, sul punto, il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, il quale nell’indire i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizza, questi ultimi, al reclutamento e non all’abilitazione del personale docente, nelle

scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado), ma è, tutt'al più, acquisita a seguito di master universitari "a numero aperto" (come da prospetto di cui all' allegato n. 15).

2. **Danno patrimoniale da perdita di chance, in riferimento alla mancata possibilità, per i ricorrenti, di poter azionare l'interesse a conseguire un Diploma Accademico, con valore abilitante, ai fini dell'insegnamento nelle scuole secondarie, nello specifico il Diploma rilasciato dalle Scuole di Didattica della musica, se gli stessi avessero avuto contezza che tale ultimo percorso formativo, a seguito dell'emanazione della legge n. 508 del 1999 e della legge n. 268/02, avrebbe consentito, per chi ne fosse stato in possesso, il passaggio nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto, anche per quanti si fossero diplomati prima dell'entrata in vigore della già citata l. 268/02.**

Con la legge 21 Dicembre n. 508 del 99, art. 4 comma 2, letta in combinato disposto con la successiva legge n. 268/02 art. 6 comma 1 n. 2, *è stato riconosciuto il valore abilitante ai diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola, costituendo, gli stessi, titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purchè il titolare risultasse in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio.*

Le scuole di didattica della musica già esistevano, di fatto, prima dell'emanazione della Legge 21 dicembre n. 508 del 1999, istitutrice del comparto AFAM, ed impartivano insegnamenti di pedagogia musicale, elementi di composizione, direzione di coro e repertorio corale, storia della musica e pratica della lettura vocale e pianistica, presso le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di Musica, gli Istituti musicali pareggiati, le Accademie Nazionali di Danza, le Accademie Nazionali di arte drammatica e gli Istituti superiori per le Industrie artistiche. Tuttavia tali istituzioni, organizzatrici di corsi dalla durata quadriennale, già regolamentate dai Decreti Ministeriali 13 aprile 1992 e Decreto Ministeriale 24/09/1994, rilasciavano diplomi a seguito di un iter di studi essenzialmente nozionistico, per nulla finalizzato al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rappresentando una sorta di "doppione" di un diploma accademico già in possesso dei ricorrenti, i quali, pertanto, non ravvisavano alcuna necessità di sottoporsi ad un nuovo programma di lezioni, intervallate da periodiche prove di verifica, nemmeno utili per realizzare l'ambito traguardo dell' insegnamento di educazione musicale nelle istituzioni scolastiche, non potendo il titolo finale rilasciato consentire, in una fase successiva, il passaggio nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto .

Diversamente, se gli istanti avessero avuto cognizione che, con l'avvento della legge n. 268 del 2002 (art. 6 comma 1 n. 2), "i diplomi, conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, **addirittura quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore dell'appena citata legge, avrebbero acquisito valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola, come poi è di fatto avvenuto**, sicuramente, costoro, si sarebbero prontamente iscritti a tali percorsi formativi, già a partire dagli anni 90, per quanti all'epoca nè avessero avuto i requisiti anagrafici". In ciò sta il danno ed anche la beffa, nella cosiddetta "perdita di chance", riassumibile nel seguente modo: *se i docenti fossero stati correttamente informati circa gli sbocchi professionali futuri dei Corsi di Didattica della musica, tanto avrebbe comportato una concreta, effettiva e non*

ipotetica probabilità di conseguire l'abilitazione, anche in forza della quale probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità del Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014 e di tutti gli atti presupposti e successivi, nella parte in cui lo stesso non riconosce agli interessati la collocazione nelle seconda fascia delle graduatorie di istituto (in luogo della terza) e il correlato conseguimento dell'abilitazione (vedasi sul punto Cass. S.U. 23/09/2013 N. 21678; Cass. 10/01/2014 n. 3771).

3. DISCRIMINAZIONE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO ESISTENTE TRA DIPLOMATI AFAM ANTE RIFORMA, ALLO STATO NON ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO, PER SE IN POSSESSO DI UN TITOLO ACCADEMICO DICHIARATO EQUIPOLLENTE AL DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (VERO E PROPRIO TITOLO DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO) RISPETTO AI COLLEGHI DIPLOMATI IN MATURITA' MAGISTRALE, IL CUI ATTESTATO E' STATO NON SOLO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, MA ALTRESI' RESO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA

Come già ampiamente articolato tra le ragioni di fatto, in data 21 Dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava in via definitiva la legge di stabilità n. 228 del 2012. La stessa all'art. 1, commi da 102 a 107, prevede "l'equipollenza dei diplomi musicali di vecchio ordinamento, conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge (per intenderci quelli in possesso degli istanti) e purchè congiunti con il diploma della scuola secondaria di secondo grado ai diplomi accademici di secondo livello" (e, dunque, alle lauree magistrali). *Malgrado ciò ai titoli accademici summenzionati non è stato riconosciuto alcun valore abilitante all'insegnamento*, nonostante "una riconosciuta formazione di livello avanzato, per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali adeguate, considerata, tra l'altro, intrinseca nel Diploma accademico di II livello".

Diverso trattamento è stato riservato ai possessori di diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, il cui titolo (diversamente dai Diplomi AFAM) è stato equiparato a quello dei laureati in scienze della formazione primaria, quanto ad attribuzione del valore di abilitazione all'insegnamento, già intrinseco nel corso di laurea in scienze della formazione primaria, in virtù della legge 28 marzo del 2003, n. 53, art. 5 comma 3.

Quanto detto è avvenuto, in particolare, a seguito di parere del Consiglio di Stato n. 3813/13, del seguente tenore: "è illegittimo il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale (diploma di maturità magistrale), inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi

quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297".

In ragione di tale parere, dal contenuto perfettamente adattabile anche per ciò che concerne il possesso dei diplomi accademici (relativi alle materie artistiche, musicali e coreutiche) nella titolarità degli odierni ricorrenti (i quali ultimi, secondo le argomentazioni degli scriventi difensori, non risultano per nulla dissimili, sia nelle modalità che nelle tempistiche di conseguimento dell'attestazione conclusiva, per le materie di rispettiva competenza, rispetto ai diplomi di maturità magistrale, eppure non considerati abilitanti) il MIUR, con una pubblica nota, non ha potuto fare a meno di comunicare che "la Direzione Generale per il personale scolastico ha trasmesso all'ufficio legislativo lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica che, in esecuzione del parere del Consiglio di Stato n. 3813/13 (4929/2012, numero dell'affare), prevede, per i docenti in possesso del diploma di maturità Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della scuola dell'infanzia e primaria".

Alla luce di tale ingiustificata disparità di trattamento tra posizioni sostanzialmente analoghe (diplomi AFAM ante riforma non ritenuti abilitanti e diplomi di maturità magistrale, conseguiti entro il 2002, diversamente ritenuti abilitanti), i docenti AFAM rivendicano il diritto all'abilitazione, dopo essere stati per anni relegati in una fascia di reclutamento senza sbocchi (la terza delle graduatorie di Istituto) e non di loro pertinenza, avendo il M.I.U.R. disconosciuto, ancora una volta, un'abilitazione insita nel titolo di studio, circostanza che ha gravato, tra l'altro, sulla definizione del punteggio e sulla posizione in graduatoria.

Sul diritto al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c.

Si rileva, infine, che l'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti, consistente nel mancato inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso, ha cagionato ai medesimi un danno ingiusto.

L'Eccellentissimo Organo Giudicante potrà, a buon diritto, prendere in considerazione l'adozione di "misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, disponendo, altresì, misure di risarcimento, in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 del codice civile", nei riguardi degli abilitanti, essendo possibile farlo.

Più in particolare, gli scriventi invocano, nel merito, secondo quanto già ampiamente illustrato sopra, un pronunciamento che imponga all'Amministrazione di riesaminare le posizioni degli aspiranti, illegittimamente esclusi dalla "fascia abilitante" delle Graduatorie di Istituto, con inclusione degli stessi nella seconda fascia di tali graduatorie, in luogo della terza, sempre in riferimento alle rispettive classi di concorso.

La lesione, conseguente all'illegittimo comportamento, che sarà giudizialmente accertato, rende giuridicamente plausibile il riconoscimento della necessità di un ampliamento del numero dei

docenti abilitati all'insegnamento. Sono, infatti, da riconoscere come presenti, nel caso in esame, i presupposti del cosiddetto risarcimento in forma specifica, precisamente 1) l'illegittimità dei Decreti dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di III fascia e dell'allegata produzione, di tali graduatorie definitive, contenente gli elenchi dei docenti inseriti, nonché del Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014 ed atti consequenziali; 2) l'evento dannoso, cristallizzato nella perdita della possibilità di partecipare ai pubblici concorsi finalizzati all'assunzione del personale docente e di conseguire le supplenze; 3) l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza ed imparzialità, conseguente all'illegittimità della normativa di cui al punto 1. Ne consegue che, in ragione di tali violazioni, il MIUR è incorso in una responsabilità contrattuale per inadempimento, esponendosi al relativo risarcimento del danno, in favore dei partecipanti che abbiano subito la lesione del loro diritto. Le parti ricorrenti, giova ribadirlo, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, hanno subito un danno da perdita di chance.

Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 codice civile, può essere richiesto il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, può ottenersi l'immediato inserimento/spostamento dei ricorrenti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso

Tutto ciò premesso i ricorrenti:

Come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

RICORRONO

- 1) BELTRAME KETTI nata a Gorizia il 19.01.1986 e residente in Manzano (UD) alla via Pola 10, CF: BLTKTT86A59E098X;
- 2) FILOSA DANIELA nata a Napoli il 28.01.1978 e residente ad Milano alla via Teano 21L, CF: FLSDNL78A68F839M;
- 3) GUIDONE GIULIANO nata a Napoli il 26.06.1980 e residente in Milano al corso Garibaldi 125, CF: GDNGLN80H26F839G;
- 4) NACCARATO VALENTINA nata a Napoli il 12.12.1981 e residente in Magenta (MI) alla via Espinasse 12, CF: NCCVNT81T52F839X;
- 5) PATRONE RICCARDO nato a Genova il 15.01.1980 ed ivi residente alla via Degli Iris 25/7, CF: PTRRCR80A15D969Y;
- 6) PRIORE CRISTINA nata a Bari il 26.04.1987 e residente in Altamura alla via Porta Alba 8, CF: PRRCST87D66A662L
- 7) RUSSO RAFFAELE nato a Vitulazio (CE) il 13.11.1967 ed ivi residente alla via Ruggiero I° 20, CF: RSSRFL67S13M092S;

All'Ill.mo Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

- Dei Decreti dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di III fascia e dell'allegata produzione, di tali graduatorie definitive, contenente gli elenchi dei docenti inseriti;
- Del Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014 ed atti consequenziali, nella parte in cui, all'art. 2, lettera c, prevede l'inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto, anziché nella seconda, degli "aspiranti, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto", discriminati rispetto ai colleghi "laureati in scienze della formazione primaria o diplomati in maturità magistrale, diplomati triennali di scuola magistrale ovvero possessori di titoli sperimentali equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002", inseriti, diversamente dai primi, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e, di conseguenza, abilitati all'insegnamento.

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

- riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici, conseguiti entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 99), presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati, o, comunque, il valore formativo/abilitante dei titoli accademici in possesso di quanti risultano, entro la data summenzionata, già iscritti ad uno dei percorsi formativi richiamati, preordinati all'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche;
- consentire ai docenti ricorrenti, *ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto, avendo gli stessi ottenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto (anche al fine di facilitare, in un immediato futuro, una possibile riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento, in favore di quanti possiedano i titoli accademici menzionati nel presente atto). Ai suddetti insegnanti, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza;*

IN SUBORDINE

- Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 codice civile, concedere il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, la declaratoria di inserimento/spostamento dei ricorrenti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso;
- concedere, altresì, come ampiamente argomentato, il risarcimento del danno patrimoniale da "perdita di chance", per la cui quantificazione ci si rimette all'equo apprezzamento del Giudice;
- riconoscere, infine, il diritto di accedere direttamente ed in modo gratuito a qualsiasi percorso volto all'acquisizione di un titolo formativo/abilitante (TFA o assimilato).

Si versano in atti i seguenti documenti:

- allegati da 1 a 6 e 12, ove sono indicati diplomi accademici, rilasciati ai ricorrenti dalle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), prima della riforma;
- allegati da 7 a 11 e 13, ove sono indicate le Graduatorie di Istituto, valide per gli aa. ss. 2014-2017, ove i ricorrenti risultano inseriti e le Istituzioni Scolastiche presso le quali gli stessi prestano (al momento di deposito del ricorso) o hanno prestato l'ultimo servizio;
- allegato 14 corrispondente al Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014;
- allegato 15 corrispondente al prospetto rappresentativo delle modalità di abilitazione all'insegnamento nei paesi UE;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, 20.06.2015

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento "*pleno iure*" **nella II fascia delle graduatorie di istituto valide, per il triennio 2014-2017, per le classi concorsuali A031 (educazione musicale nella scuola superiore), A032 (educazione**

musicale nella scuola media), A077 (strumento musicale) della scuola secondaria di primo e di secondo grado e le classi concorsuali A028, A025, A021 e A061;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che -in virtù dell'inserimento "pleno iure" nella II fascia delle graduatorie di istituto per le classi concorsuali A031 (educazione musicale nella scuola superiore), A032 (educazione musicale nella scuola media), A077 (strumento musicale) della scuola secondaria di primo e di secondo grado e classi concorsuali A028, A025, A021 e A061 valide per il triennio 2014-2017-, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dai ricorrenti.

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per *l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2014/2017, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali*, per le classi concorsuali A031 (educazione musicale nella scuola superiore), A032 (educazione musicale nella scuola media), A077 (strumento musicale) della scuola secondaria di primo e di secondo grado e le classi concorsuali A028, A025, A021 e A061 valide per il triennio 2014-2017.
- **Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile** "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, **la notificazione per pubblici proclami**".

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,"...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio

sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso , essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- già l’art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;**
- il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. , la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che *“l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso* (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale) *giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l’art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del.....mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria”.*(Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del M.I.U.R. all’indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Castellammare di Stabia, 20.06.2015

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola ”

- 4) Che, all'udienza svoltasi in data 21/12/2015, l'Organo Giudicante dott.ssa Chiara Colosimo, CAUSA N. 10717/2015 R.G.L., BELTRAME / MIUR, dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, in funzione di Giudice del Lavoro, quanto alla domanda azionata dal ricorrente NACCARATO;
- 5) Che, secondo detta decisione, in applicazione dell'art. 428 co.2° c.p.c., la presente causa deve essere riassunta, con rito speciale, dinanzi al Giudice del Lavoro di BUSTO ARSIZIO, entro il termine perentorio di trenta giorni dal deposito del provvedimento dichiarativo dell'incompetenza per territorio;
- 6) Che l'istante vanta un interesse a riassumere la causa dinanzi al Giudice odiernamente adito, richiamando integralmente tutto quanto esposto, richiesto ed argomentato nel ricorso proposto innanzi al Tribunale di Milano - Sezione lavoro - CAUSA N. 10717/2015, con contestuale istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c.;

tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa ed avendone interesse

RICORRE IN RIASSUNZIONE

- Contro i predetti resistenti e controinteressati innanzi al Tribunale di BUSTO ARSIZIO - Sezione Lavoro - affinché, previa accoglimento dell'istanza di determinazione ex art. 151 c.p.c., di notificazione ai controinteressati del ricorso e decreto di fissazione di udienza mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Voglia per i motivi di cui in narrativa:

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

- Dei Decreti dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di III fascia e dell'allegata produzione, di tali graduatorie definitive, contenente gli elenchi dei docenti inseriti;
- Del Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014 ed atti consequenziali, nella parte in cui, all'art. 2, lettera c, prevede l'inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto, anziché nella seconda, degli "aspiranti, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto", discriminati rispetto ai colleghi "laureati in scienze della formazione primaria o diplomati in maturità magistrale, diplomati triennali di scuola magistrale ovvero possessori di titoli sperimentali equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002", inseriti, diversamente dai primi, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e, di conseguenza, abilitati all'insegnamento.

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

- riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici, conseguiti entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 99), presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati, o, comunque, il valore formativo/abilitante dei titoli accademici in possesso di quanti risultano, entro la data summenzionata, già iscritti ad uno dei percorsi formativi richiamati, preordinati all'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche;
- consentire ai docenti ricorrenti, *ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto, avendo gli stessi ottenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto (anche al fine di facilitare, in un immediato futuro, una possibile riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento, in favore di quanti possiedono i titoli accademici menzionati nel presente atto). Ai suddetti insegnanti, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza;*

IN SUBORDINE

- Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 codice civile, concedere il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, la declaratoria di *inserimento/spostamento dei ricorrenti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso;*
- concedere, altresì, come ampiamente argomentato, il risarcimento del danno patrimoniale da "perdita di chance", per la cui quantificazione ci si rimette all'equo apprezzamento del Giudice;
- riconoscere, infine, il diritto di accedere direttamente ed in modo gratuito a qualsiasi percorso volto all'acquisizione di un titolo formativo/abilitante (TFA o assimilato).

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si produce, chiedendone l'ammissione, la seguente documentazione:

- 1) Fascicolo di parte ricorrente con il ricorso e contestuale istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art 151 c.p.c. davanti al Tribunale civile di Milano, sezione lavoro, R.G.L. 10717/2015;
- 2) Copia del provvedimento della dott.ssa Chiara Colosimo, datato 21 Dicembre 2015, contenente la statuizione di incompetenza territoriale, con fissazione del termine di trenta giorni per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarato territorialmente competente.

Si dichiara che il valore del presente giudizio di lavoro è indeterminabile.

Castellammare di Stabia, 15/01/2016

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a..... NACCARATO VALENTINA

C.F. NCCVNT81T52F839X

nato/a a NAPOLI il 12/12/81

residente in..... MAGENTA (MI) VIA ESPINASSE, 42
20013

nomino

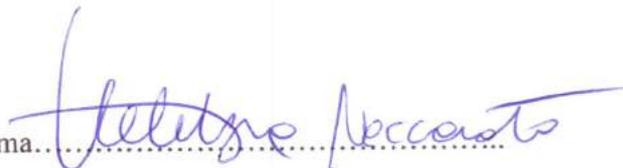
gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

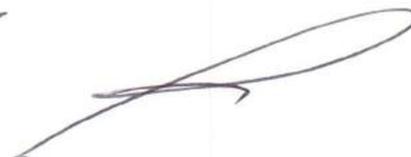
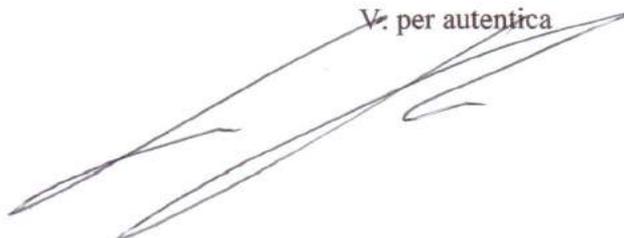
Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

MAGENTA
21/03/2015, li

Firma.....



V. per autentica



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Sezione Lavoro



Il Giudice del lavoro, dott.ssa Franca Molinari,
visto il ricorso che precede e la documentazione allegata,

FISSA

Per la discussione l'udienza del giorno 18.4.2016 ore 12.20 disponendo la comparizione delle parti avanti a sé in questa sede, avvertendo la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima della suddetta udienza e che, in mancanza di costituzione tempestiva, incorrerà nelle decadenze di legge.

Manda il ricorrente a notificare il ricorso e il presente decreto alla controparte entro i termini di legge.

Visto l'art.151 c.p.c.

AUTORIZZA

Parte ricorrente a notificare il ricorso ai controinteressati mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR.

Busto Arsizio, 29.1.2016

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Franca Molinari

